



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELL'ISPettorATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA
QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI**

Prot. 1746 del 17 novembre 2014

VISTO il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'Agricoltura e Foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

VISTO il decreto legislativo 30 gennaio 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il DPCM 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

VISTO il "Codice etico e di comportamento dei dipendenti dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF" prot. 1223 del 27 novembre 2013, approvato con Decreto del Capo dell'Ispettorato prot. 1222 del 27 novembre 2013;

VISTO il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622, emanato ai sensi del citato DPCM 27 febbraio 2013, n. 105, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale e definiti le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio;

VISTO, in particolare, l'art. 3 del citato decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622, che, fra le competenze dell'Ufficio PREF I, prevede compiti di «promozione e coordinamento di azioni di controllo di particolare rilevanza, anche in concorso con altri organismi di controllo»;

CONSIDERATA l'evoluzione dei fenomeni fraudolenti negli ultimi anni, caratterizzati sempre più spesso da una connotazione che travalica l'ambito regionale e che assume, a volte, carattere transnazionale;

RITENUTO di costituire un'apposita Unità investigativa centrale - UIC, al fine di contrastare in modo più efficace i fenomeni di frode nel settore agroalimentare, con particolare riguardo ai fenomeni caratterizzati dalla necessità di indagini di particolare rilevanza su fenomeni riguardanti più regioni nonché a quelli aventi estensione transnazionale;

TENUTO CONTO che tale Unità deve lavorare in sincronia con le strutture territoriali dell'ICQRF, aumentandone la capacità di contrasto ai fenomeni di frode;

TENUTO CONTO delle proposte dei Direttori generali dell'ICQRF;

DECRETA



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELL'ISPettorATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA
QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI**

Art. 1

(Istituzione dell'Unità investigativa centrale - UIC)

1. Presso l'Ufficio PREF I della Direzione Generale della Prevenzione e del Contrasto alle Frodi Agroalimentari (PREF) è istituito un ufficio, non dirigenziale, di coordinamento delle attività investigative di particolare rilevanza di cui alle premesse denominato "Unità investigativa centrale - UIC", di seguito indicata come "UIC", che esercita le funzioni indicate all'articolo 3.

Art. 2

(Organizzazione dell'Unità investigativa centrale - UIC)

1. La responsabilità dell'UIC è affidata al Direttore dell'Ufficio dirigenziale di livello non generale PREF I, il quale sottopone all'approvazione del Capo dell'Ispettorato e del Direttore Generale PREF i programmi di attività dell'Unità e ne riferisce i risultati.
2. L'UIC è composta da unità di personale in servizio presso l'Amministrazione centrale integrate, di volta in volta ed in funzione delle azioni di controllo da svolgere, da unità di personale in servizio presso le Strutture dell'ICQRF
3. Nello svolgimento delle sue funzioni l'UIC si avvale delle dotazioni strumentali e delle autovetture a disposizione dell'Amministrazione e utilizza propri verbali con l'intestazione "ICQRF - Unità investigativa centrale".

Art. 3

(Funzioni dell'Unità investigativa centrale)

1. L'UIC svolge funzioni di analisi e studio in materia di contrasto dei fenomeni fraudolenti di particolare rilevanza in ambito agroalimentare.
2. L'UIC, qualora i relativi Capi ne facciano richiesta, svolge funzioni di coordinamento e di supporto alle attività di indagine degli Uffici territoriali e dei Laboratori e, se del caso, ne coadiuva i rapporti con le singole Autorità Giudiziarie competenti in modo da aumentare l'efficacia e l'efficienza delle azioni a contrasto dei fenomeni fraudolenti, anche promuovendo specifiche attività di controllo.
3. L'UIC può essere interlocutore diretto dell'Autorità giudiziaria e può ricevere da essa delega alle indagini. Nelle indagini delegate all'ICQRF - UIC, il Capo dell'UIC, informati il Capo dell'Ispettorato ed il Direttore Generale PREF, promuove l'organizzazione e il



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELL'ISPettorATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA
QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI**

coordinamento delle attività, anche in collaborazione con gli Uffici territoriali dell'ICQRF, informando costantemente, nei limiti imposti dalla normativa penale, i vertici dell'ICQRF.

Art. 4

(Rete info-investigativa)

1. L'UIC promuove iniziative di analisi investigativa congiunta con gli Uffici territoriali ed i Laboratori dell'ICQRF individuando a tal fine, d'intesa con il Capo dell'Ufficio/Laboratorio interessato, un analista-referente per il collegamento operativo costante con l'UIC. La nomina degli analisti-referenti avviene con decreto del Capo dell'Ispettorato.
2. L'attività di supporto all'UIC degli analisti referenti, sia nelle iniziative di analisi investigativa che di attività operativa, è concordata con i Capi degli Uffici o dei Laboratori per ridurre l'impatto dell'impiego degli stessi sull'attività ordinaria delle stesse.
3. L'UIC assicura ogni azione informativa possibile verso gli Uffici dell'ICQRF che possono essere interessati dalle attività investigative da esso svolte concordando l'adozione, da parte di questi ultimi, delle opportune azioni tecnico/operative di loro competenza.
4. Gli Uffici territoriali e i Laboratori dell'ICQF possono avvalersi del supporto dell'UIC per le indagini ad essi delegate che rivestono particolare complessità o che riguardano ambiti territoriali di competenza di diversi Uffici.
5. Ai fini della valutazione dell'attività degli Uffici territoriali e dei Laboratori, l'impiego di personale a supporto dell'UIC è rendicontato a favore dell'Ufficio di appartenenza del personale stesso.

Art. 5

(abrogazioni)

1. È abrogato il Decreto Dipartimentale prot. 1647 del 20 dicembre 2010 con il quale, presso la Direzione Generale della prevenzione e repressione frodi (PREF), è stato istituito un gruppo operativo "azioni di controllo di particolare rilevanza".

Sede, 17 novembre 2014

Il Capo dell'Ispettorato
f.to Stefano Vaccari